

UFFICIO MS E PATRIMONIO UOG LECCO E SONDRIO

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DELLO STABILE A
DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' ALER SITO IN COMUNE DI
PRATA CAMPORTACCIO (SO) VIA BERTACCHI NN. 21/23/25.**

CUP: B94F23008840007

CUP intervento di bonifica amianto: B92D23000060007

PROGETTO ESECUTIVO

**102 - Capitolato speciale d'appalto – parte I: prescrizioni di
carattere normativo ed economico**

art. 41 e allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023

Il progettista delle opere edili e CSP	Il progettista impianti e strutture
ALER BG LC SO	INM and Partner S.r.l.
Arch. Lino Antonio Saligari	Ing. Mauro Nicoletti

ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lc@pec.alerbg.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.alerbg.it

C.F. e P.IVA 00225430164

Sommario

PREMESSA	6
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI.....	6
2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA	7
3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ	8
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	9
5. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE	9
6. DOCUMENTI CONTRATTUALI	10
7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
8. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
9. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE.....	16
10. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....	16
11. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	16
12. PERSONE AUTORIZZARE A RISCOUTERE E A RAPPRESENTARE L'APPALTATORE	17
13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	17
14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO	17
CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE	18
15. GARANZIA DEFINITIVA	18
16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	19
CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
17. NORME DI SICUREZZA.....	20
18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE	21
19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	21
20. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	22
21. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE	22
22. ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	23
23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.....	23
24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA	24
25. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	25
26. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	25
CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	26
27. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI.....	26
28. IL PROGRAMMA ESECUTIVO	27

29.	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	27
30.	DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA	28
31.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	28
33.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	29
34.	PROROGHE	29
35.	SOSPENSIONI	30
35.	PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	31
36.	VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	32
37.	GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE	33
CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA		34
38.	LAVORI A CORPO	34
39.	EVENTUALI LAVORI A MISURA	34
40.	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	34
41.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	35
42.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	35
43.	CATEGORIE CONTABILI DELL'APPALTO	35
44.	I DOCUMENTI CONTABILI	36
45.	PAGAMENTI IN ACCONTO	36
46.	CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO	38
47.	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	40
48.	RITARDO NEI PAGAMENTI	41
49.	REVISIONE PREZZI	41
50.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	41
51.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	42
CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		45
52.	SUBAPPALTO	45
53.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	48
54.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	48
55.	AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA	49
CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO		50
56.	CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE	50
57.	ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	50
58.	ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	50
59.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA', GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	52
60.	RECESSO	54
CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		55
61.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	55

62.	COLLAUDO.....	55
63.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	58
CAPO 10. NORME FINALI		58
64.	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	58
65.	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI.....	59
66.	CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ	59
67.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	60
68.	RISERVATEZZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE	60

PREMESSA

Il Capitolato Speciale d'Appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'**art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023**.

Rispetto al Codice previgente, il D.Lgs. 36/2023 precisa all'**art. 87** il ruolo del Capitolato Speciale d'Appalto il quale contiene le **"regole per la gestione del contratto"**, demandando al disciplinare di gara la fissazione delle regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

L'**art. 1** del D.Lgs. 36/2023 (**principio del risultato**) prevede che **"le stazioni appaltanti...perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile qualità prezzo...nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza."**

Tale principio come previsto all'**art. 4** dello stesso D.Lgs. 36/2023 costituisce, con il **principio di fiducia (art. 2)** e dell'**accesso al mercato (art. 3)** il primario criterio interpretativo ed applicativo del **Codice dei Contratti**.

In concreto, quindi, la fase esecutiva del contratto e l'interpretazione delle "regole del gioco" devono avvenire tenendo in conto la necessità di raggiungere al meglio il risultato: la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

In tale ottica, il presente Capitolato Speciale d'Appalto diviene documento fondamentale ed assume un ruolo decisivo, in quanto definisce il futuro rapporto contrattuale tra le parti, oltre che costituire, ai sensi dell'**art. 82** del D.Lgs. 36/2023, documento di gara.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto e dai suoi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023, in osservanza dell'art. 13 che ne definisce l'ambito di applicazione.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: **INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DELLO STABILE A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' ALER SITO IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) VIA BERTACCHI NN. 21/23/25. CUP B94F23008840007. CUP intervento di bonifica amianto: B92D23000060007.**
 - b) ubicazione: **via BERTACCHI NN. 21/23/25, 23020 PRATA CAMPORTACCIO (SO)**
 - c) finanziamento: **fondi Aler e fondi DGR n. XII/729 del 24/07/2023.**
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice civile (cd. CC).
4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
 - Codice dei Contratti pubblici: D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice), così come

- aggiornato con il D.Lgs. 209/2024;
- Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 Aprile 2000 - capitolato generale d'appalto approvato, per la parte in vigore;
- TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;
- DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;
- SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022;
- ITP: dell'idoneità tecnico-professionale;
- SA: la Stazione Appaltante;
- Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- RUP: Responsabile Unico del Progetto;
- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- SAL: Stato Avanzamento Lavori;
- CdP: Certificato di Pagamento;
- CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;
- MDO: manodopera;
- CC: Codice Civile;
- CP: Codice Penale;
- CPC: Codice di procedura civile;
- CPP: Codice di procedura penale;
- CCII: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. L'importo **posto a base d'asta** è pari a € 1.153.565,00, di cui:

		Importo soggetto a ribasso d'asta	Importo non soggetto a ribasso d'asta	Importo totale
a	Importo per l'esecuzione dei lavori	1.015.775,00	0,00	1.015.775,00
b	Costi della sicurezza da PSC	0,00	137.790,00	137.790,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		1.015.775,00	137.790,00	1.153.565,00

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per l'esecuzione dei lavori (rigo a) come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (rigo b), questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del co. 14 dell'art. 41 del Codice.

2. Gli importi indicati per l'esecuzione dei lavori (rigo a) sono stati ricavati dal computo metrico estimativo del progetto d'appalto; i costi della sicurezza (rigo b) sono stati ricavati dalla stima analitica dei costi della sicurezza, contenuta all'interno del PSC.
3. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell'art. 41 del Codice, il costo della manodopera è

scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed è pari, per l'esecuzione dei lavori, a € 305.107,77.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “a corpo”.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione, resta fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
3. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
4. Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice, il capitolato e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della qualità e/o della quantità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
6. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ

1. Le **categorie omogenee di progetto** sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	TIPOLOGIA	€ LAVORI	€ SICUREZZA	TOTALE	INCIDENZA	% MAX SUBAPPALTABILE
OG1 - Edifici civili e industriali	PREVALENTE	415.556,84	56.370,33	471.927,17	40,91%	49,99%
OS6 - Finiture di opere generali	Scorporabili con obbligo di qualificazione	198.567,63	26.935,72	225.503,35	19,55%	100%
OS8 – opere di impermeabilizzazione		37.048,30	5.025,61	42.073,91	3,65%	100%
OS30 - Impianti elettrici		29.110,73	3.948,87	33.059,60	2,87%	100%
OG12 - Opere di bonifica		14.244,99	1.932,33	16.177,32	1,40%	100%
OS28 - Impianti termici		87.899,18	11.923,53	99.822,71	8,65%	100%
OS18-A - Componenti in acciaio		136.931,62	18.574,79	155.506,41	13,48%	100%
OS32 - Strutture in legno		71.630,75	9.716,72	81.347,47	7,05%	100%
OS23 – Demolizione di opere		24.784,96	3.362,08	28.147,04	2,44%	100%
TOTALE		1.015.775,00	137.790,00	1.153.565,00	100,00%	

Per quanto riguarda i lavori di bonifica presenti nell'appalto e rientranti nella categoria OG12, l'impresa esecutrice dovrà essere in possesso:

- dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (nella categoria, sottocategoria e classe previste dalla legge);

- dell'iscrizione all'elenco di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012 (*cd. White List*) ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, in quanto trattasi di lavori considerati a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.
2. L'art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce, quali attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
 3. Tutte le attività di cui al punto precedente e ricomprese nel presente appalto devono essere realizzate da imprese esecutrici iscritte nell'elenco di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012 (*cd. White List*) ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è e deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

5. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITÀ ESECUTORE

1. L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno

carattere di essenzialità.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

6. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;
 - b) il Progetto esecutivo, corredato dal relativo elenco;
 - c) i seguenti elenchi prezzi ufficiali, ancorché non materialmente allegati:
 - Prezzario dei lavori pubblici di Regione Lombardia - edizione 2024, approvato con D.G.R. XII/1979 del 04/03/2024 e scaricabile gratuitamente al seguente link:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>
 - DEI Impianti Tecnologici – edizione I semestre 2024;
 - d) l'elenco e le analisi dei nuovi prezzi;
 - e) il cronoprogramma - art. 18 Allegato I.7;
 - f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (*cd. PSC*), predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza (*cd. POS*) ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione è a cura dell'Appaltatore;
 - h) le Polizze di Garanzia;
 - i) l'Offerta Economica;
 - j) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
 - k) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, ancorché non materialmente allegato;

- l) il Codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/>
2. Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:
- a) D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (cd. Codice), così come aggiornato con il D.Lgs. 209/2024;
 - b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);
 - c) D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d'Appalto (per la parte in vigore);
 - d) D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
 - e) D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - f) L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e relativi decreti attuativi;
 - g) disciplina Regione Lombardia per l'efficienza energetica degli edifici;
 - h) NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni;
 - i) L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
 - j) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
 - k) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - l) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - m) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
 - n) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
 - o) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
 - p) L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
 - q) Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
 - r) D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
 - s) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
 - t) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche
 - u) Codice Civile e Penale;

- v) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente e tutte norme, le linee guida, le disposizioni di buona regola in materia di bonifica ambientale;
 - w) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
 - x) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
 - y) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
 - z) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. – art. 17 per il perseguimento del principio del DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
 - aa) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 - bb) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di buona regola nell’esecuzione dei lavori.
3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori previsti e siano ad essi applicabili *ratione temporis*.
 4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell’art. 120 del Codice.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta l’immediata esecuzione dei medesimi.
3. L’Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in **stabili abitati**. Pertanto, dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l’incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell’inquilinato, anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. attività di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono l’ingresso nelle unità immobiliari devono essere programmate dall’appaltatore con i residenti con congruo anticipo.
4. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità

dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.

5. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare, per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori. Sarà pertanto cura dell'Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni del fabbricato; qualora ciò avvenisse, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

8. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire:
 - la fedele esecuzione del progetto e l'osservanza degli ordini impartiti dalla DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e agibili, conformi al progetto ed alla perfetta regola dell'arte. L'appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al DL, ove necessari, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o dall'organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli impianti;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il

funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga peraltro a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l'assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del PSC;
- i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativi adempimenti di legge e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e smontaggio;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;
- la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L 100, da realizzarsi nel rispetto delle modalità riportate nella Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e nell'art. 12 del D.M. 37/2008;
- l'aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle condizioni ivi riportate;
- la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche durante i periodi di festività o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna delle aree da parte della SA;
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- predisporre tutti i piani costruttivi necessari all'esecuzione delle opere;
- richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi dalla SA (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la

cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte del materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
 - l'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;
 - l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - ove previste opere strutturali, provvedere agli adempimenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DPR 380/2001 e s.m.i., al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale/presso il portale telematico competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di impiego all'interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell'appaltatore. Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
 - il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovrà essere giustificato attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario.
 - il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
 - il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;
 - ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi espressamente accettato da parte dell'appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area e/o l'edificio/i al momento della consegna.
2. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
3. Qualora l'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n. 37/2008. L'esecutore dei lavori dovrà quindi essere in possesso dell'abilitazione prevista e rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformità su modello ministeriale. Si specifica che, ai

sensi della predetta legge, non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio della mera Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. L'esecutore abilitato dovrà pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. L'esecuzione degli interventi sugli impianti dovrà essere attuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Qualora l'appalto contempli lavori di natura strutturale, l'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

9. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento e di progetto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. In merito alla conformità dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà presentare alla DL, con congruo anticipo e prima dell'inizio di ogni lavorazione, la campionatura dei materiali/manufatti necessari per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa, completa delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. Quanto precede per le verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata presentazione della campionatura può comportare grave ritardo nei lavori e conseguentemente motivo per l'applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.
4. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e il D.M. 23/06/2022 (CAM).
5. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la DL ricorrerà alla normativa dell'Unione europea.

10. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

1. Il contratto in argomento è soggetto alle disposizioni relative ai Criteri ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ed al suo allegato.
2. L'appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, è consapevole che dovrà operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto ed è edotto circa le proprie dirette responsabilità in merito alla mancata applicazione delle disposizioni ivi contenute.
3. Per le specifiche sui Criteri ambientali Minimi da utilizzare per l'esecuzione dell'intervento in argomento, si rimanda alla Relazione tecnica di applicazione dei CAM, parte integrante e sostanziale del progetto d'appalto.
4. Con riferimento al rispetto dei CAM, potranno essere ammesse solo varianti migliorative.
5. La SA effettuerà, tramite la DL, controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al DM 23 giugno 2022. Qualora non risultino rispettati i parametri di legge, l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere sostituendo il materiale a sue cure e spese, senza pretendere alcun indennizzo da parte della SA.

11. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di

settore.

7. Ove previsti lavori di scavo, l'appaltatore è produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8. Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
9. Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

12. PERSONE AUTORIZZARE A RISCOUTERE E A RAPPRESENTARE L'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla SA.
2. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di mandato.
6. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto.

13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, IVA esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'OPERATORE DESIGNATO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – cd. CCII), l'appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 si applica, in deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice, l'art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1 del CCII si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del CCII.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

15. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 53 (per lavori sotto la soglia comunitaria affidati mediante affidamento diretto o procedura negoziata), all'art. 106 e all'art. 117 del Codice.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
4. La stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
5. Ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
6. La Stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 co. 10, del Codice, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Detta polizza deve inoltre:
 - assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00;
 - prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;
 - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone della stazione appaltante" si intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all'accesso al cantiere quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Coordinatore della Sicurezza, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero professionisti esterni formalmente incaricati;
 - coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
3. Per l'intervento in argomento, è previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:
 - Partita 1 - OPERE: non inferiore all'importo contrattuale;
 - Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1;

- Partita 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non inferiore all'importo contrattuale delle opere di demolizione e sgombero.
4. La polizza prestata dall'appaltatore deve:
 - essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano; inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana, smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o di regole dell'arte; difetti e vizi dell'opera in relazione all'intera garanzia a cui l'Impresa è tenuta nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;
 - contenere, in caso di pagamento frazionato, l'obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore, trattenendo l'importo dalle sue spettanze;
 - prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento;
 5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
 6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
 7. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

17. NORME DI SICUREZZA

1. I lavori oggetto di appalto devono svolgersi, in ogni momento, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante sicurezza, sia dei lavoratori sia dell'inquilinato residente. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. L'appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
3. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

4. L'appaltatore deve prevedere, d'intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l'intrusione nell'ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa per l'utenza residente.
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.
6. L'appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti secondo il criterio "*incident and injury free*".

18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto:
 - A. la **documentazione comprovante il possesso dell'idoneità tecnico-professionale** (cd. ITP), nel rispetto di quanto previsto all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
 - B. una **dichiarazione dell'organico medio annuo** distinto per qualifica, corredata dagli **estremi delle denunce** dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile (ove prevista) e dell'indicazione dei **contratti collettivi** applicati ai propri dipendenti;
 - C. il proprio **Piano Operativo di Sicurezza** (cd. POS), corredata dalle dichiarazioni di accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza), corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;
 - D. la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all'allegato I al Decreto ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd. succ. art. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).
2. La documentazione di sicurezza sarà soggetta a valutazione ed approvazione da parte del CSE.
3. In caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la suddetta documentazione deve essere sottoposta tempestivamente al CSE prima dell'inizio dei lavori.

19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto. L'obbligo è esteso anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE.
2. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modifica o integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di poter garantire più efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull'accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modifiche non può, di norma,

giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

20. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1 lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell'allegato XV co. 3 al citato decreto.
2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed è parte integrante del contratto di appalto.
3. Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, nonché prontamente adeguato ed aggiornato, in caso di necessità, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.
4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
5. Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle demolizioni, piano scavi ecc...).

21. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE

1. La stazione appaltante nomina un Direttore dei Lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto.
2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
3. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
4. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.14 del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori".
5. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del Codice.
6. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere assegnati i compiti previsti all'art. 2 co. 2 del succitato Allegato II.14 del Codice.
7. Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo

occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere possono essere assegnati i compiti previsti all'art. 2 comma 3 del succitato Allegato II.14 del Codice.

22. ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Nella fase di realizzazione dell'opera, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, opera nel rispetto del Testo Unico della Sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
3. Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
4. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. **Il Direttore Tecnico** riveste il ruolo di *dirigente* del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 dell'allegato II.12 al Codice e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico compete la direzione, l'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni competenza tecnica inerente all'esecuzione dell'opera ed è obbligato ad evadere tutte le incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti. In nome e per conto dell'Appaltatore, ha la facoltà di proporre al CSE l'integrazione al PSC e riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

2. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di **Preposto** ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.

3. Il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.
4. Il **Rappresentante per la Sicurezza** è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.
5. Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del Rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di chi subentra nel ruolo.
6. L'appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato delle suddette figure, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. L'appaltatore è obbligato a:
 - garantire in ogni momento la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;
 - attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;
 - osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;
 - mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;
 - dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 5 della L. 136/2010;
 - comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.
 - comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.
 - organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il Preposto, l'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza;
 - dimostrare al CSE l'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima dell'avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d'appalto, anche la più elementare.
3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

25. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. In tema di accettazione dei materiali, si applica quanto previsto all'art. 4 dell'allegato II.14 del Codice.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione preliminare del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del DL. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti da parte del DL si ha solo dopo la loro posa in opera.
3. Il DL verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito all'eventuale riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
4. Il DL rifiuta, in qualunque tempo, i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.
6. Qualora l'esecutore non effettui la rimozione del materiale rifiutato nel termine prescritto dal DL, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di collaudo. Il DL o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla SA, con spese a carico dell'esecutore.

26. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformità alle convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformità agli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio, la SA può chiedere all'appaltatore la compilazione del questionario di cui all'Allegato II al citato decreto ministeriale.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

27. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE PER L'AVVIO DEI LAVORI

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo "ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA", prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla SA:
 - A. il proprio **programma esecutivo dettagliato**. Per le specifiche si rimanda al successivo articolo "IL PROGRAMMA ESECUTIVO";
 - B. l'avvenuta **denuncia di nuovo lavoro** (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta;
 - C. l'avvenuta **comunicazione all'EdilConnect**;
 - D. la **documentazione comprovante l'abilitazione d'impresa ad operare sugli impianti** di cui all'art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del decreto medesimo. Qualora l'Appaltatore si avvalga dell'istituto del subappalto, la consegna della documentazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori di natura impiantistica.
2. L'appaltatore deve altresì:
 - informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la **verifica dei sottoservizi attivi**, concordando con gli enti medesimi, con il DL e con il CSE eventuali modalità di gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate unico responsabile è l'appaltatore, che si obbliga fin d'ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che l'appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori.
 - attivarsi in tempo utile per l'**ottenimento delle autorizzazioni** necessarie all'avvio del cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS,

ENEL, Telecom ecc....).

28. IL PROGRAMMA ESECUTIVO

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, il proprio programma esecutivo dettagliato ai sensi del co. 9 dell'art. 32 dell'allegato I.7 del Codice, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma esecutivo deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere sottoposto al Direttore dei lavori per la sua approvazione entro 5 giorni dal ricevimento. Qualora il DL non si sia pronunciata entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. In relazione all'entità dei lavori, è facoltà della SA richiedere il programma esecutivo elaborato con metodi e strumenti di gestione informativa digitale integrata dell'intervento di cui all'art. 43 del Codice.
5. In caso di sospensione/ripresa dei lavori, di proroga o di variazione delle opere, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo.
6. L'appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attività sia in accordo con il programma esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il rispetto delle tempistiche, l'appaltatore potrà fare formale richiesta di aggiornamento al DL, in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.
7. Qualora il DL ritenga che l'andamento delle lavorazioni non stia procedendo in accordo con il programma esecutivo, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detto programma ai fini della miglior esecuzione dei lavori, inviterà l'appaltatore a elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni dalla richiesta, l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione del DL le modifiche elaborate, il quale si esprimerà nel merito.
8. Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal DL non conferiscono all'appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione dell'opera.
9. Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta l'applicazione di penali, anche intermedie.

29. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
3. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

4. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
1. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
2. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
 - procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti e della stipulazione formale del contratto;
 - provvedere alla consegna parziale dei lavori. In tal caso la data di consegna è, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

30. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

1. Il DL è responsabile dell'accertamento dell'effettivo stato dei luoghi all'atto della consegna. Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base alle quali era stata predisposta la documentazione d'appalto, il DL non procede alla consegna e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.
2. Il RUP, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato.

31. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
1. Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera a regola d'arte in perfetta condizione d'uso è fissato in **n. 330 (trecentotrenta) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo della durata si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento climatico stagionale sfavorevole.
3. I termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'appaltatore. Pertanto, qualora l'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
4. Fermo restando l'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non può inoltre attribuire la causa del ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

33. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Fatto salvo il caso di proroga previsto dall'art. 121 co. 8 del Codice, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - il ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per l'approvvigionamento del medesimo;
 - le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere, fino alla relativa revoca;
 - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
 - il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della mancata accettazione delle medesime;
 - le sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
 - l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
 - le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
 - ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

34. PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 121 co. 8 del Codice, l'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, è acquisito il parere del CCT.
2. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per

l'approvvigionamento del medesimo;

- le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla relativa revoca;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in materia sanitaria e di sicurezza;
- il rifacimento di lavori o di parti di essi, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della mancata accettazione dei medesimi;
- le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o altri incaricati;
- le eventuali vertenze tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- l'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal capitolato e dalla normativa vigente in materia;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell'appaltatore.

35. SOSPENSIONI

1. Può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:
 - quando ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto (DL);
 - per ragioni di necessità o di pubblico interesse (RUP).
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dell'allegato II.14 del Codice riportando:
 - le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la SA si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all'ANAC.
5. Cessate le cause di sospensione, su indicazione del DL il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di

ripresa dei lavori, il DL redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

6. Qualora insorgano circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, la sospensione, anche parziale, è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
8. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. La sospensione dei lavori disposta per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta, da parte dell'appaltatore, degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.

36. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'**1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. Potrà altresì essere applicata una penale pari all'**1% (uno per mille)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
 - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la SA non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
 - nel rispetto delle soglie intermedie fissate nel Programma Esecutivo per l'emissione del SAL e per la presentazione della campionatura dei materiali al DL; in tal caso la penale è calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire. Detta penale è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL. In tal caso la penale, calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire, è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo;
 - nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale è calcolata sull'importo netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta sistemazione delle suddette opere contestate.
 - sul termine fissato dal CSE per la messa in sicurezza del cantiere rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008; in tal caso la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta messa in sicurezza del cantiere.

- nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale. Qualora l'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere d'ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all'appaltatore.
3. Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 4. Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.
 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell'appaltatore.
 6. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.
 7. Ai sensi dell'art. 126 co. 2 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato, è riconosciuto un premio di accelerazione commisurato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto.
 8. Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
 9. Nello specifico, è previsto un premio di accelerazione pari all'**1% (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori.

37. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La SA (per tramite del DL, del CSE e dell'organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in corso d'opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllate.
2. Qualora, durante un'ispezione, venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell'accertata irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, alla sospensione dei lavori e all'allontanamento delle imprese operanti.
Al ricevimento della comunicazione, l'appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell'avvenuto adempimento.
La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell'appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità preposte al controllo.
3. Il CSE procederà ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:
 - l'identità degli addetti nei cantieri a mezzo di "Tessera di riconoscimento";
 - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze in cantiere", con i nominativi indicati nel POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, con l'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;

- l'aggiornamento del POS dell'appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;
 - l'avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei subappaltatori.
4. Qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, la Direzione Lavori e il CSE svolgono le seguenti funzioni:
 - verificano la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
 - provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
 5. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

38. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1. Richiamando l'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano sinistri a persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. L'esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata la sola zona del danno.
5. L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di

quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

39. LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a regola dell'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

40. EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo art. 32, comma 8, allegato I.7 del Codice, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia, con puntuale motivazione di carattere tecnico, con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.
5. La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2.

41. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all'elenco prezzi;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

42. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati né è prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

43. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
3. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
4. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.
5. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

44. CATEGORIE CONTABILI DELL'APPALTO

1. Di seguito si riportano le categorie contabili dell'appalto. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai corpi d'opera indicati nella seguente tabella, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito:

progr.	corpo d'opera	%
1	(sezione E) BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E OPERE CORRELATE DGR n. XII/729 del 24/07/2023	3,795%
2	(sezione E) RIFACIMENTO DELLA COPERTURA	11,104%
3	(sezione E) OPERE DA LATTONIERE E POSA DI LINEA VITA	3,223%

4	(sezione E) COIBENTAZIONE TERMICA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	28,764%
5	(sezione E) RIPRISTINO DELLE SUPERFICI ESTERNE NON INTERESSATE DA COIBENTAZIONE	1,711%
6	(sezione E) SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI	12,419%
7	(sezione E) POSA DI NUOVI DAVANZALI COIBENTATI	0,832%
8	(sezione E) RIFACIMENTO DEI BALCONI	4,184%
9	(sezione E) SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE - RIVERNICIATURA MANUFATTI ESISTENTI IN ACCIAIO	0,406%
10	(sezione E) RISANAMENTO E TINTEGGIATURA DEL VANO SCALA	1,231%
11	(sezione E) DISMISSIONE PERMANENTE SERBATOIO INTERRATO E OPERE CORRELATE	0,571%
12	(sezione IE) DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E APPARECCHIATURE	1,248%
13	(sezione IE) DISTRIBUZIONE SECONDARIA - FORZA MOTRICE	0,116%
14	(sezione IE) DISTRIBUZIONE SECONDARIA - ILLUMINAZIONE	0,336%
15	(sezione IE) CORPI ILLUMINANTI	0,403%
16	(sezione IE) CORRENTI DEBOLI E IMPIANTI SPECIALI	0,168%
17	(sezione IE) RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI	0,304%
18	(sezione IM) CENTRALE TERMICA	2,201%
19	(sezione IM) ADEGUAMENTO SISTEMA DI EMISSIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	3,430%
20	(sezione IM) CONTABILIZZAZIONE CALORE SINGOLE UNITA'	1,612%
21	(sezione IM) OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA	1,080%
22	(sezione S) OPERE STRUTTURALI	20,532%
23	(sezione IM) INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI: OPERE ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA	0,330%
TOTALE		100,00%

2. Per quanto attiene i costi della sicurezza, i medesimi saranno liquidati nel rispetto di quanto previsto dal PSC e dalla norma di settore.

45. I DOCUMENTI CONTABILI

1. I documenti contabili, così come disciplinati dall'art. 12 dell'allegato II.14 del Codice, sono predisposti e tenuti dal DL, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, e sono:
 - ✓ il giornale dei lavori (GdL)
 - ✓ i libretti di misura (LM)
 - ✓ il registro di contabilità (RC)
 - ✓ l'eventuale sommario del registro di contabilità (SRC)
 - ✓ lo stato di avanzamento lavori (SAL)
 - ✓ il conto finale dei lavori
2. Il DL, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
3. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale.

46. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo **non inferiore al 10% (dieci %) dell'importo contrattuale**, come risultante dal registro di contabilità.
2. Il direttore dei lavori accerta, senza indugio, il raggiungimento delle condizioni di cui al

comma 1, nel rispetto del programma esecutivo. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL.

3. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL.
4. Il DL liquiderà i costi della sicurezza dovuti, ai sensi dell'art. 4 p.to 4.1.6 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008. Sulla scorta delle valutazioni del CSE, si potrà non corrispondere quote di detti costi per manchevolezze o inadempimenti. Sarà quindi assegnato all'appaltatore un termine per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvederà al reintegro della somma trattenuta nel SAL successivo. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile del cantiere.
5. Adottato il SAL, il direttore lavori lo trasmette tempestivamente al RUP per l'emissione del relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell'art. 125 co. 5 del Codice, è emesso contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
12. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione contabile:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato dei costi della sicurezza;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di liquidazione finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
6. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
7. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del CdP.
8. La liquidazione è comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".
9. Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo superiore al 90% dell'importo di contratto, potrà essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
10. Salvo quando previsto dal co. 5 dell'art. 121 del Codice, qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione del SAL e all'emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.



47. CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
2. Il Conto Finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione ("Relazione sul conto finale"), in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, costituita da:
 - Verbale/i di consegna dei lavori;
 - atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - ordini di servizio impartiti;
 - sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
 - certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

- eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP;
 - atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
 - tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
3. Il RUP invita quindi l'Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.
 4. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
 5. Se l'Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.
 6. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
 7. Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati.
 8. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti adempimenti:
 - presentazione di cauzione ai sensi dell'art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - presentazione della documentazione di cui agli articoli "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" e "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";
 - verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di congruità;
 - presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.
 9. Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice e dell'art. 1666 co. 2 del CC.
 10. Ai sensi dell'art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo/CRE assuma carattere definitivo.
 11. Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 al Codice, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'art. 125 co. 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

49. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

50. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione contratto i prezzi dei materiali subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto alla revisione dei prezzi.
2. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza. La revisione prezzi è determinata in coerenza a quanto previsto dall'Allegato II.2-bis del Codice.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice.
4. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.
5. Ai sensi del co. 2-bis dell'art. 119 del Codice, nei contratti di subappalto o nei sub-contratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del su-contratto e determinate in coerenza con quanto previsto agli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2 del Codice.

51. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell'art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52.
3. L'art. 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alla SA. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

52. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento:

1.1. **art. 120 co. 1 lett. a del Codice:** se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;

1.2. **art. 120 co. 1 lett. b del Codice:** per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante.

Nel caso:

- il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice (co. 2 art. 120);
- un avviso della intervenuta modifica del contratto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84 del codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea, la pubblicità avviene in ambito nazionale (co. 14 art. 120).

1.3. **art. 120 co. 1 lett. c del Codice:** per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Nel caso:

- il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice (co. 2 art. 120);
- un avviso della intervenuta modifica del contratto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84 del codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea, la pubblicità avviene in ambito nazionale (co. 14 art. 120).

1.4. **art. 120 co. 1 lett. d del Codice:** se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

1.5. **art. 120 co. 3 del Codice:** se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie di rilevanza europea fissate all'art. 14 del Codice;
- il 15% del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

1.6. **art. 120 co. 5 del Codice:** se le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa (co. 6). In ogni caso, fatti salvi i co. 1 e 3 del citato art. 120 precedentemente descritti, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal co. 1 lett. d.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c), le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di

ultimazione;

- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che, possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.
2. Se, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere la risoluzione del contratto (co. 9 art. 120).
 3. Le modifiche ammesse dall'art. 120 del Codice sono autorizzate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
 4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 co.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate, avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
 5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
 6. Ai sensi dell'art. 5 co. 9 dell'allegato II.14 del codice, il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
 7. Per le specifiche, si rimanda all'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, si rimanda all'allegato II.18 del Codice.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE:

8. Ai sensi dell'art. 28 co. 3 del Codice, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP), mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PECP;
9. ai sensi del co. 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 del codice, per quanto concerne le varianti in corso d'opera riferibili a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, le varianti in corso d'opera sono trasmesse altresì dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a un'apposita relazione del RUP entro 30 giorni dall'approvazione da parte della SA. Nell'osservanza di quanto disposto dal Presidente ANAC con Comunicato del 30/01/2025, detta documentazione deve essere resa disponibile dalla SA tramite un link ipertestuale che rinvia alla sezione "Amministrazione trasparente" dove è conservata la documentazione medesima, in un'apposita sottosezione di secondo livello denominata "Varianti in corso d'opera " nell'ambito della più generale sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Ai fini del calcolo del superamento del limite di aumento del 10% dell'importo contrattuale individuato dalla normativa, l'importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni

singola lavorazione, tenendo conto sia di quelle in aumento, sia in diminuzione.

Nella relazione del RUP di accompagnamento alla variante, da rendere disponibile per le necessarie verifiche, deve essere indicato anche l'importo complessivo netto sia delle sole lavorazioni in aumento, sia di quelle in diminuzione, nonché il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante (cosiddetti nuovi prezzi contrattuali).

Nella medesima relazione devono essere evidenziate anche le modifiche introdotte alle categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara, nonché le modifiche apportate alle CPV di progetto, che, oltre ad essere sintomatiche di possibili modifiche sostanziali al progetto, comportano la necessità di una nuova verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

53. SUBAPPALTO

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, è ammesso il subappalto entro i limiti descritti all'art. 4 del presente Capitolato.
2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1 lett. d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
6. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
7. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 co. 1 lett. o) dell'allegato I.1 del codice.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore deve trasmettere alla SA la

Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all'espletamento del procedimento di verifica e autorizzazione.

9. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato e la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano altresì come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, per le quali i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
11. Quale supporto alla predisposizione delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di sub-contratto, l'appaltatore può fare riferimento alle *"Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture"* e ai relativi modelli allegati alla documentazione di gara.
12. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto o del subappalto. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, è fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa.
13. Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto e determinate incoerenza con quanto previsto all'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 del codice.
14. Ai sensi del co. 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 co. 2-bis del codice (presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11 co. 2-bis del codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario deve inoltre corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria all'espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.
16. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.
17. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
18. Se durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
19. Ai sensi del co. 13 dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di cantiere, inserendo il nominativi dei subappaltatori autorizzati.
20. Ai sensi del co. 14 dell'art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
21. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:
 - l'affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - l'appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.
22. La SA rilascia il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL) all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
23. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può

stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

24. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

54. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 co. 6 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante:
 - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al co. 11 lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma;
 - degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

55. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi del co. 11 dell'art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:
 - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato:
 - all'emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;
 - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente comunicate all'appaltatore e al subcontraente, relativi a lavorazioni/prestazioni eseguite dal subcontraente medesimo;
 - alla condizione che l'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l'importo del SAL e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del sub-contratto comunicato alla SA;
 - all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata previamente comunicata all'Appaltatore.
3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta emissione del SAL l'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:
 - la proposta motivata di pagamento;
 - la parte dei lavori eseguiti dal subcontraente;
 - il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - la dichiarazione del subcontraente che null'altro ha da pretendere, relativamente alla quota riconosciuta nel SAL in argomento;

- l'indicazione della categoria, tra quelle di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL.
4. Qualora invece l'appaltatore paghi il subcontraente, l'appaltatore deve trasmettere alla SA entro 20 giorni dalla liquidazione:
 - copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
 - dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.
 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

56. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA

1. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva l'attestazione del possesso mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del Codice, la SA, per il tramite del RUP e della DL, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse umane e strumentali medesime nell'esecuzione dell'appalto.
2. In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma.
3. L'accertamento, da parte della DL, di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice.
4. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice ai sensi del quale, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE

D'UFFICIO

57. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del primo atto contabile.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

58. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
3. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai co. da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 216 del Codice, nei casi di iscrizione di riserve e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio consultivo tecnico.
5. Ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
 - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
 - alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

59. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dalla DL.
2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l'accordo bonario o la transazione di seguito descritti e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è devoluta all'autorità competente presso il Foro di Bergamo.
3. In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all'art. 213 del Codice e ai documenti di gara.

ACCORDO BONARIO

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.
5. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell'art. 210 del Codice.
8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DL, acquisita la relazione riservata del DL e dell'organo di collaudo, ove costituito, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DL.
11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
 - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
 - effettuano eventuali ulteriori audizioni;
 - istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
 - formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
13. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della SA.

14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

TRANSAZIONE

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. ai sensi degli artt. 215 e 216 del Codice, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT), ove previsto, esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi natura di lodo contrattuale e dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
2. Si applicano le disposizioni previste all'allegato V.2 del codice.

60. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA', GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA', GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI

1. Ai sensi del co. 1 dell'art. 122 del Codice e fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, la SA può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 co. 6 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a (soglie fissate all'art. 14 del Codice) e b (il 15% del valore iniziale del contratto);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
2. Ai sensi del co. 2 dell'art. 122 del Codice, la SA risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a) sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;

3. Ai sensi del co. 3 dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applica il procedimento disciplinato all'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice.
4. Ai sensi del co. 4 dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto può essere risolto per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni a causa di negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di contratto. Si applica il procedimento disciplinato al co. 4 dell'art. 122 del Codice.
5. La SA ha altresì la facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore (o di revocare l'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio dei lavori entro i termini prescritti;
 - mancato avvio dei lavori a seguito dell'intervenuta consegna;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente capitolato;
 - manifesta incapacità o frode nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto puntuale dell'avanzamento del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008, dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
 - inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza;
 - inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - azioni od omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere del personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.;
 - applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato decreto;
 - violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - mancato rispetto di quanto previsto all'articolo "AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA";
 - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.
 - violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.

6. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo in conseguenza della risoluzione del contratto.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai precedenti co. 1 lett. c) e d), 2, 3, 4 e 5, le somme dovute all'appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice.
8. Risolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA.
9. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere del CCT.

ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

10. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori, la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.
Nei casi di esecuzione di ufficio in danno, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.
11. Qualora l'esecutore non effettui la rimozione del materiale rifiutato dal DL nel termine prescritto dal medesimo, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
12. Nei casi di risoluzione del contratto, qualora l'appaltatore non provveda al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato, la SA provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

61. RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli art. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la SA può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal DL, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla SA mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

3. Il procedimento e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore sono disciplinati dall'art. 11 dell'allegato II.14.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

62. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Intervenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL, il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il Certificato di Ultimazione Lavori.
2. L'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori è subordinata al rilascio, da parte dell'appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilità, funzionalità e collaudabilità dell'opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dichiarazioni di corretta posa/certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa termica, acustica, antincendio, di sicurezza;
 - elaborati progettuali aggiornati (*as-built*) sottoscritti dall'appaltatore e dal DL, in formato digitale;
 - dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008, correlate dai rispettivi allegati sottoscritti dall'appaltatore/esecutore delle opere impiantistiche e avallate dal DL, ove previste opere di natura impiantistica;
 - certificati di restituibilità dei luoghi/di avvenuta bonifica ambientale, ove previsti;
 - manuali d'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT, denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;
 - esiti delle prove di funzionamento, esiti delle prove di laboratorio e collaudi tecnici specifici.

Da ciò ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non può di emettere il Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per l'esecuzione delle opere sia scaduto, si prefigurano le condizioni per l'applicazione delle penali.

3. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all'apposito articolo del presente capitolato.
5. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola entità di cui al precedente comma), l'appaltatore dovrà sgomberare il cantiere e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e dei manufatti installati. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà provvedere d'ufficio, rivalendosi sull'appaltatore come previsto nell'articolo delle penali del presente capitolato.
6. Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo da parte della SA.

63. COLLAUDO

1. Il collaudo è disciplinato dall'art. 116 e dalla sezione II dell'allegato II.14 del Codice e ha lo scopo di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei

lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Nello specifico, ai sensi della sezione III dell'allegato II.14 del Codice, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla norma.
4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Ai fini delle operazioni di collaudo, il DL mette al corrente l'esecutore, affinché intervenga alla visita di collaudo. Qualora l'esecutore non si presenti, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla SA e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
6. L'esecutore deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
7. Durante le visite di collaudo vengono redatti appositi processi verbali, firmati dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
8. L'organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta se il lavoro è collaudabile, a quali condizioni e restrizioni si può collaudare, i provvedimenti da prendere se non è collaudabile, le modificazioni da introdursi nel conto finale, il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore;
9. L'organo di collaudo esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori e redige apposita relazione riservata, in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
10. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di collaudo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP, presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla SA la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
11. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori

non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla SA, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla SA, che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non esonera il DL e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

12. Al termine delle verifiche, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Codice.
13. Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la SA trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.
14. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 co. 3 dell'allegato II.14: l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della SA. In caso di esecuzione in danno si applicano le procedure di cui all'art. 50 co. 1 del Codice.
15. Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità dell'opera, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
16. Ai sensi del co. 3 dell'art. 26 dell'Allegato II.14 del Codice, la SA, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del certificato di collaudo, delibera sull'ammissibilità del medesimo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la SA o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della SA sono notificate all'esecutore.
17. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di collaudo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. In tal caso, l'organo di collaudo emette apposita relazione acclarante la totalità delle spese effettuate.
18. Qualora le opere lo richiedano, il collaudo tecnico-amministrativo comprenderà anche il collaudo tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera e/o il collaudo statico in corso d'opera disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018, prettamente degli elementi strutturali.
19. Ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
 - ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
 - alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

20. Ai sensi dell'art. 116 co. 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) sostituisce il certificato di collaudo nei seguenti casi:
- per lavori di importo ≤ 1 milione di euro;
 - per lavori di importo > 1 milione di euro e $<$ alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 co. 1 lett. a) del Codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
 - opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III - costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi senza svolgere funzioni pubbliche (scuole, teatri, biblioteche) e IV - costruzioni con funzioni pubbliche e di importanza strategica, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
 - opere e lavori di natura prevalentemente strutturale, quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
 - lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
 - opere realizzate mediante finanza di progetto, disciplinate dal Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del Codice;
 - opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
21. Il CRE è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

64. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La presa di consegna dell'opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
2. Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino alla data di effettiva presa in consegna.
3. La SA si riserva la facoltà di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell'opera ai sensi alle condizioni previste all'art. 24 dell'allegato II.14 del codice.

CAPO 10. NORME FINALI

65. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l'appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore

di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

66. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XII/3599 del 16/12/2024;
 - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
1. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

67. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

(clausola temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del 28.05.2024)

1. ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.
2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di

pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

68. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all'art. 18 del Codice e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

69. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Aler, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del contratto medesimo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Aler di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
5. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto, ivi compreso il progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Aler e dall'appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'Aler.
6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al contratto.